



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 del 26-05-2020

Oggetto: INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 44, C. 2-BIS, D.L. 189/2016 E DELL'ART. 82, C. 8-BIS, D.L.G. 267/2000 E PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

LUCIANI ING. DOMENICO	SINDACO	P
VISSANI ENRICO	VICESINDACO	P
MIGLIOZZI MARCELLA	ASSESSORE COMUNALE	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Comunale Signor DE ANGELIS STEFANO

Assume la presidenza il Signor LUCIANI ING. DOMENICO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Prot. 4405

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO il D.L. 24/10/2019 n.123 come convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156;

VISTA le deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 21/01/2020 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, C. 2-BIS DEL D.L. 189/2016 E DELL'ARTICOLO 82, COMMA 8 BIS, DEL D. LGS. 267/2000, COME INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 157/2019”;

DATO ATTO che in detta deliberazione si stabiliva di avvalersi, per le motivazioni ivi riportate, della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 9 bis del D. L. 8/2017 convertito nella legge n. 45/2017 di modifica dell'art. 44 del D. L. n. 189/2016 convertito nella legge 229/2016 e novellata dall'art. 015 comma 1 lett. b) del D.L. 55 del 29/5/2018 convertito in Legge n. 89 del 24 luglio 2018;

ATTESO che quindi venivano stabilite le seguenti indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e dell'assessore comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge:

	Importo ex art. 82 TUEL	Indennità spettante con riduzione 10% ex art. 1c. 54 L266/2005	Indennità deliberata con ulteriore decurtazione 10%
Sindaco	€ 3.098,74	€ 2.788,87	€ 2.478,99
		indennità spettante (55% ind. Sindaco)	indennità deliberata (45% ind. Sindaco)
Vicesindaco	€ 1.363,45	€ 1.533,88	€ 1.115,55
		indennità spettante (45% ind. Sindaco)	indennità deliberata (35% ind. Sindaco)
Assessore	€ 1.394,43	€ 1.254,99	€ 867,65

RILEVATO che lo stato di emergenza per il sisma centro Italia 2016 è stato prorogato al 31/12/2020 giusta la previsione dell'art. 1, comma 1 del D.L. 24/10/2019 n.123 convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

RILEVATO che la disposizione di cui al citato art. 44, comma 2bis del D. L. n. 189/2016 è stata prorogata al 31/12/2024, giusta la previsione dell'art. 8, comma 1, lettera a_bis) del D.L. 24/10/2019 n.123 convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

VALUTATO che prosegue lo stato di emergenza per tutto il 2020 e, ad oggi, la ricostruzione post sisma è stata avviata ma è ancora lontana dall'essere conclusa e che pertanto l'attività amministrativa richiede ancora grande impegno, costante presenza ed assunzione di rilevante responsabilità.

RITENUTO quindi necessario continuare ad assicurare agli amministratori un'adeguata indennità, tale da ristorare, almeno in parte, la responsabilità da assumere e l'impegno da approfondire a discapito delle proprie attività.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha previsto che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020";

VALUTATO che nel periodo immediatamente precedente la data delle elezioni l'attività amministrativa è notoriamente limitata a all'ordinaria amministrazione ed è distratta dalla campagna elettorale;

VISTO l'art. 82, comma 8 bis, del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 1 c. 1 della L. 157 del 19/12/2019, legge di conversione del D.L. 124/2019, che recita "*La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*".

VISTA la deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale;

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione spettante al sindaco, riducendo proporzionalmente l'aumento consentito dal citato art. 44, comma 2bis del D.L. 189/2016 che testualmente recita *in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del bilancio comunale.*

PRESO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 116/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili, nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

VISTO il vigente D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO altresì l'art. 166 del D.lgs 267/2000 riguardo il Fondo di riserva;

DATO ATTO che i prelievi dal fondo di riserva si caratterizzano per la straordinarietà e sono volti a coprire insufficienze nelle dotazioni della spesa corrente del Bilancio, ai sensi dell'art.166, comma 2 del TUEL;

VISTO l'articolo 176 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali*" che recita: I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

RILEVATO che sono giunte al Servizio Finanziario richieste di integrazione di alcuni capitoli per spese di carattere straordinario e non prevedibili per le esigenze sopra esposte;

RITENUTO che le richieste di cui sopra siano meritevoli di accoglimento, nonché regolari dal punto di vista contabile;

VISTE le variazioni dovute al prelevamento dal Fondo di Riserva, al Cap. 2482/0, riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 2-bis dell'art 166 TUEL è stato rispettato il vincolo relativo alla quota minima riservata per la copertura di eventuali spese non prevedibili;

VERIFICATO che con la presente variazione è rispettato il principio di pareggio finanziario complessivo ed economico ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile.

Con votazione unanime,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;
- 2) Di stabilire che le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e dell'assessore comunale, continueranno ad essere determinate come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2020 ai sensi dell'art. 44, c. 2-bis, D.L. 189/2016 anche nel periodo dal 01/04/2020 e sino alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, come riportato nella tabella appresso riportata:

Funzione	Indennità stabilita con D.G.C. 97/2018 ai sensi del all'art. 44, c. 2-bis, D.L. 189/2016
Sindaco	€ 2.478,99
Vicesindaco	€ 1.115,55
Assessore	€ 867,65

- 3) Di adeguare le indennità dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, in attuazione dell'art. 82 comma 8-bis del d.lgs. 267/2000, nella misura dell'85% dell'indennità prevista per i sindaci del Comuni con popolazione tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, con riduzione del 10%, e di adeguare conseguentemente quelle spettanti al Vice-sindaco e all'assessore comunale come riportato nella seguente tabella:

Funzione	Indennità di funzione ai sensi dell'art. 82 comma 8-bis del d.lgs. 267/2000
Sindaco	€ 1.659,38
Vicesindaco	€ 331,88
Assessore	€ 248,91

- 4) Di applicare gli opportuni adeguamenti di legge (ulteriori riduzione per amministratori, già titolari di un rapporto di lavoro pubblico non collocati in aspettativa) a seconda delle casistiche di volta in volta riscontrate dagli uffici preposti alla gestione delle paghe;
- 5) Di autorizzare la liquidazione mensile in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto che, ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate "redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente";
- 6) Di dare atto che il responsabile del settore amministrativo/contabile dovrà accantonare annualmente, una somma pari ad una indennità mensile di funzione per il Sindaco, ai sensi dell'art. 23, comma 9, lettera f), della legge 265/99, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli artt. 16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata;
- 7) di prelevare dal Fondo di Riserva istituito al Cap. 2482/0, la somma di € 6.700,00 destinandola come indicato nell'**allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- 8) di dare atto che le variazioni e le modifiche apportate con l'adozione della presente atto non alterano gli equilibri di bilancio 2020/2022 e sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità gestionale dei servizi dell'Ente;

VERBALE DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

A VOTI unanimi resi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;
- 2) Di stabilire che le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e dell'assessore comunale, continueranno ad essere determinate come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2020 ai sensi dell'art. 44, c. 2-bis, D.L. 189/2016 anche nel periodo dal 01/04/2020 e sino alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, come riportato nella tabella appresso riportata:

Funzione	Indennità stabilita con D.G.C. 97/2018 ai sensi del all'art. 44, c. 2-bis, D.L. 189/2016
Sindaco	€ 2.478,99
Vicesindaco	€ 1.115,55
Assessore	€ 867,65

- 3) Di adeguare le indennità dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, in attuazione dell'art. 82 comma 8-bis del d.lgs. 267/2000, nella misura dell'85% dell'indennità prevista per i sindaci del Comuni con popolazione tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, con riduzione del 10%, e di adeguare conseguentemente quelle spettanti al Vice-sindaco e all'assessore comunale come riportato nella seguente tabella:

Funzione	Indennità di funzione ai sensi dell'art. 82 comma 8-bis del d.lgs. 267/2000
Sindaco	€ 1.659,38
Vicesindaco	€ 331,88
Assessore	€ 248,91

- 4) Di applicare gli opportuni adeguamenti di legge (ulteriori riduzione per amministratori, già titolari di un rapporto di lavoro pubblico non collocati in aspettativa) a seconda delle casistiche di volta in volta riscontrate dagli uffici preposti alla gestione delle paghe;
- 5) Di autorizzare la liquidazione mensile in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto che, ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate "redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente";
- 6) Di dare atto che il responsabile del settore amministrativo/contabile dovrà accantonare annualmente, una somma pari ad una indennità mensile di funzione per il Sindaco, ai sensi dell'art. 23, comma 9, lettera f), della legge 265/99, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli artt. 16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata;
- 7) di prelevare dal Fondo di Riserva istituito al Cap. 2482/0, la somma di € 6.700,00 destinandola come indicato nell'**allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- 8) di dare atto che le variazioni e le modifiche apportate con l'adozione della presente atto non alterano gli equilibri di bilancio 2020/2022 e sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità di voti resi nei modi di Legge con separata votazione, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Parere: Esito: Favorevole Data : 26-05-2020

Regolarita'
TECNICA

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Parere: Esito: Favorevole Data : 26-05-2020

Regolarita'
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
LUCIANI ING. DOMENICO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-08-2020

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 26-05-2020
() perche' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione e' stata comunicata con lettera in data ai capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.